



COMUNE DI ROCCA S. MARIA
12 OTT 2016
N. 2962 Cat. I. Uff. S.M.A.

Prefettura di Teramo
Ufficio Territoriale del Governo

Allegati: 1 (di 14 pagine)

Teramo, data del protocollo

Al Sig. Questore di Teramo
Al Sig. Comandante provinciale Carabinieri di Teramo
Al Sig. Comandante provinciale Guardia di Finanza di Teramo
Al Sig. Comandante provinciale Corpo Forestale dello Stato di Teramo
Al Sig. Presidente della Provincia di Teramo
Ai Signori Sindaci dei Comuni di
Teramo
Rocca Santa Maria
Valle Castellana

Oggetto: Sisma del 24 agosto 2016 - Convocazione del **CPOSP martedì 18 ottobre 2016 ore 10:30** per esame "**Protocollo di legalità**"

Come già emerso in sede di riunione congiunta dei CPOSP tenutasi presso la Prefettura di L'Aquila lo scorso 21 settembre, il sisma del 24 agosto u.s. ha maggiormente colpito la provincia teramana rispetto a quella aquilana e pertanto si configura una diversità nelle relative specifiche esigenze territoriali.

Ciò premesso, si fa presente che quest'Ufficio ha intenzione di sottoporre alle Amministrazioni locali interessate un "**Protocollo di legalità**" per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata in appalti, concessioni, forniture e servizi nel settore dei contratti pubblici nella provincia di Teramo, che ha già ottenuto il prescritto nulla osta da parte del Ministero dell'Interno.

Pertanto si invitano le SS.LL. a partecipare alla riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà presso questa Prefettura il prossimo **martedì 18 ottobre 2016 alle ore 10:30** per l'esame del documento in parola, che si allega in copia.

Il Prefetto
G. Patrizi



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

- il 23 giugno 2010, il Ministro dell'Interno ha emanato la Direttiva ai Prefetti recante *"Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali"*, nella quale si pone l'accento sulla necessità di estendere i controlli e le informazioni antimafia in tali ambiti di attività, attraverso la sottoscrizione di specifici protocolli di legalità;
- per contrastare il citato fenomeno criminale, l'art. 84, comma 4, lett. d) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 disciplina i poteri di accesso e accertamento da parte del Prefetto presso i cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei Gruppi Interforze;

RITENUTO necessario adottare, fin da subito, un protocollo finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, attraverso l'estensione delle cautele antimafia, nella forma più rigorosa delle informazioni del Prefetto, all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori anche negli appalti pubblici sottosoglia, in base alla normativa generale in tema di documentazione antimafia di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia, e s.m.i., nonché attraverso il monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolti nell'esecuzione delle opere tramite il Gruppo Interforze di cui al d.m. 14/03/2003;

VALUTATA, altresì, la necessità di adottare, quanto prima, appropriati atti d'intesa da condividersi anche con gli enti e le associazioni di categoria e da sottoscrivere tra tutti i soggetti interessati, con specifico riguardo agli interventi di edilizia privata;

VISTO il d.l. 3 maggio 1991, n. 143 convertito dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e s.m.i.;

VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136;

VISTO il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

VISTO il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, c.d. Codice antimafia e s.m.i.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 29 e 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il d.lgs. 13 ottobre 2014, n. 153;

VISTO l'art. 11 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

VISTA la legge 6 agosto 2015, n. 121;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTA la legge della Regione Marche 7 luglio 2014, n. 16;

VISTO il decreto interministeriale 14 marzo 2003, istitutivo del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 14 marzo 2003, istitutivo dei Gruppi Provinciali Interforze;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

1. Le Parti convengono di procedere alla sottoscrizione del presente Protocollo di legalità che, attraverso l'estensione dei controlli antimafia nel settore delle opere pubbliche, concessioni, servizi e forniture mira a incrementare le misure di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa, garantendo altresì la trasparenza nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti.

Art. 2 CONTROLLI ANTIMAFIA

1. La stazione appaltante s'impegna ad acquisire le informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo superiore a 250.000,00 euro, per i contratti di forniture e servizi di importo superiore a 50.000,00 e per i subcontratti di lavori, forniture e servizi dello stesso importo (50.000,00).

2. L'informazione antimafia dovrà in ogni caso essere acquisita, indipendentemente dal valore, relativamente alle seguenti attività considerate "sensibili", individuate dal comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013, previa consultazione delle cd. white list tenute dalle Prefetture:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

3. L'informazione antimafia dovrà, inoltre, essere acquisita, indipendentemente dal valore:

a) per le seguenti tipologie di attività ritenute sensibili ai fini del presente Protocollo:

- servizi di mensa, di pulizia, di autotrasporti e alloggio del personale;
- somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

b) per gli affidamenti disposti ai sensi dell'art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 ("Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile") anche in relazione alle disposizioni di cui all'ordinanza n. 394 del C.D.P.C. del 19.9.2016..

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'iscrizione nella white list tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta. Conseguentemente, il diniego di



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella white list;

- l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria. Si rinvia in proposito a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list, per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata al comma 4 dell'art. 2 del presente Protocollo.

2. La stazione appaltante s'impegna a inserire nei contratti con gli appaltatori apposita clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stazione appaltante medesima i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione delle penali previste nel successivo articolo 11. A tal fine verrà sottoposta alla firma dell'impresa interessata apposita dichiarazione di accettazione, in particolare, di tutte le disposizioni del presente protocollo, come da clausole di cui all'allegato 1.

3. La stazione appaltante s'impegna, altresì, a prevedere l'inserimento nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato di tutte le clausole riportate nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente Protocollo, e ad acquisire dal soggetto aggiudicatario la dichiarazione, debitamente compilata e sottoscritta, di cui allo stesso allegato 1.

ART. 5 PREVENZIONE DELLE INTERFERENZE ILLECITE

1. La stazione appaltante s'impegna ad acquisire l'espressa accettazione, da parte di ciascuna società o impresa cui intenderà affidare l'esecuzione dei lavori o di cui intenderà avvalersi per l'affidamento di servizi o la fornitura di materiali, dell'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia e di segnalare alla Prefettura qualsiasi tentativo di interferenza illecita, in qualsiasi forma esso si manifesti.

2. A tal fine la stazione appaltante curerà l'inserimento di apposite clausole risolutive espresse, come in allegato 1, all'interno dei contratti o subcontratti.

3. La stazione appaltante s'impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1 siano inseriti sia nei contratti stipulati con l'appaltatore sia nei contratti stipulati da quest'ultimo con gli operatori economici della filiera delle imprese e che la violazione degli



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

ART. 6 NORME ANTICORRUZIONE. ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DI INTERFERENZE ILLECITE E ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

1. In ottemperanza a quanto previsto nelle prime Linee Guida allegate al Protocollo d'intesa fra Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno del 15 luglio 2014, in occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di opere, servizi o forniture, nonché di tutte le attività di cui all'art. 2 del presente protocollo, la stazione appaltante si impegna a richiedere ai concorrenti le seguenti dichiarazioni:

a) **Dichiarazione n. 1:** "Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta che nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.".

b) **Dichiarazione n. 2:** "Il contraente prende atto ed accetta che la stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.".

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura, avuta comunicazione da parte della stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra stazione appaltante e impresa aggiudicataria, alle condizioni di all'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, tenendo conto delle indicazioni di cui alle seconde Linee Guida redatte da Autorità Nazionale Anticorruzione e Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015.

ART. 7 VERIFICA DELL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI – SICUREZZA SUL LAVORO

1. La stazione appaltante assicurerà il costante e stringente rispetto di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché vigilerà



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

4. La stazione appaltante si impegna, inoltre, ad acquisire tutti i dati degli operatori economici appaltatori, subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture ed a comunicarli alla Prefettura.

5. La stazione appaltante si impegna alla scrupolosa osservanza dei vigenti obblighi di trasparenza in relazione ai contratti d'appalto o concessione stipulati e, in particolare, garantirà l'attuazione dei principi in materia di trasparenza sanciti dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016.

ART. 10 ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

1. In attuazione del presente Protocollo, la Prefettura, in un'ottica di sinergia istituzionale e supporto collaborativo, assicurerà una costante azione di vigilanza sulle procedure e sugli operatori economici appaltatori, subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, anche attraverso il monitoraggio dei cantieri mediante il gruppo interforze di cui al decreto interministeriale 14/03/2003.

2. A tal fine e allo scopo di assicurare la circolarità delle informazioni, la stazione appaltante si impegna a comunicare alla Prefettura U.T.G. di Teramo i dati identificativi degli operatori economici ed eventuali variazioni, come previsto dal precedente art. 9, commi 3 e 4.

ART. 11 PENALI

1. La stazione appaltante, nel caso d'inosservanza da parte dell'appaltatore dell'obbligo di comunicazione preventiva ovvero di comunicazione parziale e incompleta dei dati relativi alle imprese subappaltatrici o sub-affidatarie di cui ai precedenti articoli 4, comma 2, e 9, comma 1, comprese le variazioni degli assetti societari, applicherà alle imprese affidatarie o appaltatrici una penale pari al 10% del valore del subcontratto, salvo il maggior danno, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni.

2. In caso d'inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice o sub-appaltatrice degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 4, del presente Protocollo la stazione appaltante applicherà una penale, fino al 10% del valore del contratto o sub-contratto.

3. Analoga penale pecuniaria, oltre al maggior danno, sarà applicata alla società o impresa nei cui confronti siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

4. Qualora siano debitamente accertate gravi violazioni di quanto previsto al precedente art. 7 la stazione appaltante risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

5. In caso di violazione di quanto previsto al precedente art. 8 si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale, nonché alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto e all'applicazione di una penale come da relativa clausola in allegato 1.

6. In nessun caso la risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al sub-appalto, anche quando conseguano all'esercizio delle facoltà



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE IMPEGNATIVA A NORMA DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI TERAMO E LE STAZIONI APPALTANTI.

Il/la sottoscritto/a

nato/a il
residente in

Via

iscritto/a al nr del Registro delle Imprese tenuto presso la Camera del Commercio di

beneficiaria di finanziamento/affidataria di

nell'ambito

PRESA VISIONE DEI CONTENUTI DEL PROTOCOLLO DI LEGALITÀ SOTTOSCRITTO FRA LA PREFETTURA DI TERAMO E LE STAZIONI APPALTANTI

SI IMPEGNA

AD ACCETTARE E DARE APPLICAZIONE A TUTTE LE DISPOSIZIONI IN ESSO CONTENUTE, NONCHÉ ALLE SPECIFICHE CLAUSOLE DI SEGUITO RIPORTATE:

Clausola 1

"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile".

Clausola n. 2

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria".



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Teramo

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI IMPEGNATIVE AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE.

La sottoscritta impresa, visto l'art. 6 del Protocollo sottoscritto fra la Prefettura di Ascoli Piceno e le Stazioni appaltanti,

DICHIARA

DI AVER PRESO VISIONE E ACCETTARE GLI IMPEGNI SCATURENTI DALLE DICHIARAZIONI CHE SEGUONO, CONCERNENTI GLI OBBLIGHI SCATURENTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE:

a) Dichiarazione n. 1: *"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."*

b) Dichiarazione n. 2: *"Il contraente prende atto ed accetta che la stazione appaltante è obbligata ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."*